

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	8
--	---

##### SEDE REFERENTE:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	13
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	16
ALLEGATO 2 ( <i>Nuovo emendamento dei relatori</i> ) .....	18

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 26 settembre 2013. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Intervengono i viceministri del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra, e dell'interno, Filippo Bubbico, e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Giuseppe Berretta.*

##### La seduta comincia alle 9.20.

**DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.**

**C. 1540 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, nella seduta del 26 settembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, avverte che darà la parola, come convenuto nella seduta di ieri, ai deputati che intendono intervenire sulla questione della irrevocabilità della querela, di cui al comma 3, lettera *b*) dell'articolo 1 del provvedimento, oggetto degli identici emendamenti soppressivi Marzano 1.18, Chiarelli 1.47, Daniele Farina 1.33, Galgano 1.26, Ferraresi e 1.401 del relatore per la I Commissione, nonché dell'emendamento 1. 401 del relatore per la I Commissione. Ricorda che su questi emendamenti vi è il parere contrario del relatore per la II Commissione ed il parere favorevole del relatore per la I Commissione.

Preannuncia la presentazione di un emendamento che prevede che la remissione possa essere solo processuale e che la querela sia comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate. Ritiene che questa possa essere una adeguata ed efficace soluzione che

sintetizza le varie sensibilità e argomentazioni emerse nel corso del dibattito e delle audizioni.

Michela MARZANO (PD), nel ricordare che il suo emendamento 1.18 mantiene la revocabilità della querela, intende riprendere alcune argomentazioni utilizzate dal viceministro Guerra, relativamente al riferimento fatto ai principi affermati alla Conferenza di Istanbul. Le conclusioni della Conferenza, infatti, includevano le fattispecie della violenza sessuale e dello stupro, ma non lo *stalking*, che, rispetto a quelle due gravissime fattispecie, di per sé non mette in pericolo l'integrità fisica della donna.

Ricorda poi, come secondo elemento, le molteplici associazioni che hanno sottolineato la pericolosità dell'irrevocabilità della querela nel caso di specie.

In terzo luogo osserva che procedere nella direzione della irrevocabilità della querela significherebbe procedere nella costituzione di una posizione paternalistica, che considera le persone incapaci di prendere carico di se stesse. Osserva, a tale proposito, che, viceversa, le società stanno abbandonando questo principio a favore del principio di autonomia e autodeterminazione della donna, in cui essa sia libera di decidere e autodeterminarsi.

Ivan SCALFAROTTO (PD) ritiene che il problema della revocabilità della querela sia un dilemma non risolvibile allo stato attuale.

A supporto di tale conclusione ricorda il lungo percorso di riflessione effettuato con le riunioni nel gruppo nonché i numerosi contributi dei colleghi, con i quali ha peraltro avuto modo di concordare in modo abbastanza complessivo salvo che per il tema decisivo dell'autonomia della persona e dell'autodeterminazione della donna, senza riuscire a risolvere il dilemma.

Ritiene poi che occorra tenere ben presente che si sta trattando di un problema che ha creato allarme sociale, costituendo una ferita nel contratto sociale del Paese e che, se si volesse dare una

risposta a tale allarme sociale si potrebbe rendere il reato procedibile d'ufficio. Alternativamente, nel caso opposto, si potrebbe mantenere la revocabilità della querela.

Ritiene opportuno una soluzione equilibrata, evitando la soluzione processuale che rischierebbe di sottoporre la donna ad ulteriore stress, suscitando numerosi interrogativi, come, ad esempio, quello relativo alla presenza o meno di un difensore, qualora dovesse essere un giudice a decidere sulla presenza o meno di coartazione del consenso della remittente. Ritiene conclusivamente che la soluzione dell'irrevocabilità sia un punto di equilibrio convincente.

Daniele FARINA (SEL) osserva che i dati ISTAT, che riportano una percentuale di denunce del solo 10 per cento nel caso di violenza sessuale e del 4 per cento nel caso di stupro, fotografano una situazione culturale devastante. Ricorda che l'obiettivo che ci si prefigge con l'introduzione del comma 3, lettera *b*) è quello di introdurre l'irrevocabilità della querela per quel tipo di violenza, ma ritiene che in tal modo si renda un servizio completamente diverso e contrario a quello che in buona fede si asserisce di voler raggiungere. Pertanto il suo gruppo voterà a favore degli emendamenti totalmente soppressivi del comma citato.

Barbara POLLASTRINI (PD), nel manifestare apprezzamento per le modalità di svolgimento del confronto che sta rappresentando un momento di crescita ed arricchimento comune, ritiene sia praticamente impossibile trovare una soluzione perfetta ma, parimenti, ritiene sia dovere delle Commissioni ricercare la soluzione più utile, più convincente e più prossima alla perfezione.

Considera anche positivo l'invito del collega Scalfarotto a tenere conto di come la norma che si dovesse individuare debba tenere presenti tutti gli aspetti del diritto, tutti gli aspetti sociali e culturali della società italiana. Ritiene necessario, poi, tentare di trovare un equilibrio tra la

libertà della donna, la sua autonomia e la sua autodeterminazione, cui si riferiva la collega Marzano, e il dovere e il ruolo delle istituzioni per riconoscere, allargare e assicurare proprio quella libertà e quella autodeterminazione, anche in ossequio dell'articolo 3 della Costituzione, che impone di rimuovere ogni ostacolo culturale e sociale affinché quella libertà, quell'autonomia e quell'autodeterminazione possano compiersi. Ritiene cioè si tratti di un nodo non semplice da sciogliere, riguardante i diritti umani e le complesse problematiche ad essi connesse. Ricorda a tale proposito che la I Commissione fu chiamata a sciogliere una problematica simile, seppure meno drammatica, quando affrontò il problema del *burqa*, cercando un equilibrio tra la libertà e l'autonomia e il dovere delle istituzioni per garantire, riconoscere ed affermare quella libertà ed autonomia. In definitiva, ritiene si stia tentando di risolvere un problema in sé non risolvibile, ma nonostante ciò ritiene altrettanto possibile compiere qualche passo in avanti, come ritiene possa interpretarsi il tentativo fatto dal Governo con il provvedimento. Ritiene poi che la preannunciata proposta dei relatori possa consentire un punto di equilibrio avendo tenuto nel debito conto gli elementi dell'autonomia e della libertà, consentendo di superare un relativismo a volte prevalente nell'opinione pubblica.

Per quanto riguarda la circostanza del ridotto numero di denunce, come riportato poc'anzi dal collega Daniele Farina, ritiene che il problema possa riferirsi alla mancata tutela dei soggetti interessati e non solo per le inadempienze delle istituzioni, ma anche per quelle delle classi dirigenti e della società che non permettono una sufficiente crescita di una cultura della dignità femminile. Ritiene invece che il tentativo di migliorare la normativa giunta dal Governo vada in questo senso.

Elena CENTEMERO (Pdl) avverte preliminarmente che con il suo intervento esprimerà una sua posizione personale e non quella del suo gruppo.

Nel concordare con molti interventi svolti in precedenza, ritiene importante mantenere il principio dell'irrevocabilità della querela, tenuto anche conto dei profondi ostacoli culturali che esistono nel Paese. A tale proposito, l'articolo 5 del provvedimento tenta di superare quegli ostacoli culturali attraverso la prevenzione, la formazione e la promozione dell'educazione alla relazione e contro la violenza, finalizzata all'affermazione e alla piena attuazione della piena libertà di scelta della donna, e non solo. Tale percorso culturale ritiene debba diventare elemento cardine a partire dal presente decreto-legge e, nonostante la necessità di interventi più organici, sia irrinunciabile. Un ruolo importante nella cultura della prevenzione e della formazione dovrà poi necessariamente interessare anche le forze dell'ordine, i magistrati e gli avvocati.

In conclusione, considerato il fondamentale punto nodale della rimozione degli ostacoli culturali al fine di attuare pienamente la libertà e l'autonomia della donna, ritiene che l'irrevocabilità della querela rappresenti un inizio del nuovo percorso così come indicato dagli operatori del settore.

Mara MUCCI (M5S) fa presente che il suo gruppo voterà a favore degli emendamenti soppressivi perché l'irrevocabilità priverebbe la vittima di un mezzo di deterrenza come quello rappresentato dalla possibilità di querelare la vittima per decidere successivamente se mantenere in vita l'atto o revocarlo. In secondo luogo, la irrevocabilità della norma potrebbe esporre la persona a un rischio ulteriore senza sapere se le forze dell'ordine sarebbero in grado di proteggerla, così come si potrebbe dedurre dalla lettura della cronaca nazionale. In ogni caso, si riserva di formulare un giudizio più compiuto dopo aver esaminato la preannunciata proposta di emendamento dei relatori.

Roberta AGOSTINI (PD) ritiene che il dibattito finora svoltosi sia veramente utile al fine di approfondire un punto molto delicato e complesso come quello della

irrevocabilità della querela. Ricorda che il tema fu ampiamente trattato negli anni passati, con riferimento alla violenza sessuale, e che ancora oggi è al centro del dibattito nelle istituzioni e nel Paese con un contributo ricevuto anche nelle audizioni. Dunque giudica molto utile la corrente discussione e anche addivenire ad una ipotesi che provi anche a tenere in considerazione opinioni diverse come quelle che sono state testé esposte. Osserva, infatti, che le questioni in campo sono molto rilevanti, e riguardano la responsabilità delle istituzioni e la libertà, l'autonomia e l'autodeterminazione del singolo cittadino, nonché il tema dei diritti umani. In alcuni casi è già stata prevista peraltro la procedibilità d'ufficio e quindi il problema si è risolto togliendo la responsabilità al singolo e attivando una autonoma procedura, con una pubblica assunzione di responsabilità delle istituzioni rispetto al problema.

Il caso trattato invece in questa circostanza non prevede la procedibilità di ufficio ma la scelta della persona di sporgere denuncia o meno con l'unica limitazione di non poter procedere successivamente a revoca. A tale proposito, invita ad una riflessione su questo delicato passaggio e su questo principio per i riscontri che, sul piano pratico, potrebbero realizzarsi nelle aule e nei centri antiviolenza.

Ricorda infatti che, seppure le donne non siano soggetti fragili, in un momento particolare della loro vita potrebbero esserlo e a questo servono i centri antiviolenza: ad attuare il principio della ricostruzione della possibilità di scelta di percorsi autonomi di una persona profondamente scossa dalla violenza. E, certamente, ritiene importante la previsione di intensificare le azioni preventive anche attraverso la rete dei centri. Rammenta infine, d'altro canto, ciò che fu dichiarato nelle audizioni dalle associazioni sui rischi che si correrebbero se la procedura divenisse irrevocabile perché le donne in momenti di fragilità non sporgerebbero denuncia senza la possibilità

eventuale di fare un passo indietro (anche se ritiene si debba distinguere il caso delle false querele).

In ogni caso, ritiene che la proposta emendativa della relatrice vada nella direzione di contemperare le diverse esigenze.

Mara MUCCI (M5S) fa presente che è ora convocata la Giunta per elezioni, di cui fanno parte alcuni componenti delle Commissioni I e II. Chiede quindi che si sospenda la seduta per consentire agli stessi di prendere parte a tale seduta.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, fa presente che, una volta concluso l'esame degli emendamenti su cui sono in corso gli interventi, sospenderà la seduta, che riprenderà alle ore 15 di oggi.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, dichiara di condividere l'impostazione dell'emendamento prospettata dal relatore per la II Commissione, ritenendo tuttavia opportuno consentire la revocabilità nei casi meno gravi. Tale obiettivo potrà essere conseguito precisando che la querela è irrevocabile dolo nel caso in cui il fatto sia stato commesso mediante minacce reiterate fatte nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, condividendo il rilievo del correlatore, presenta, anche a nome del presidente e relatore della I Commissione, l'emendamento 1.500 dei relatori (*vedi allegato 2*), di cui illustra il contenuto. Ricorda che, attualmente, la minaccia grave, — in base alle previsioni del codice penale — è procedibile d'ufficio.

Rileva dunque che l'emendamento 1.500 dei relatori assorbe, nella sostanza, l'emendamento 1.400 del relatore della I Commissione, che il presidente Sisto ha quindi ritirato. Avverte che il presidente Sisto ha altresì ritirato l'emendamento 1.401, soppressivo della lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 1.

Giuseppe LAURICELLA (PD) si chiede se, visto che la querela è irrevocabile, tecnicamente non sia una denuncia.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, ricorda che la denuncia è uno dei mezzi attraverso il quale il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria prendono conoscenza di un fatto costituente reato per poi eventualmente avviare il procedimento d'ufficio. Per poter invece procedere in ordine ad alcuni reati specifici, la legge richiede una ulteriore condizione che consiste frequentemente nella cosiddetta querela. Per questi reati, tra i quali rientra il delitto di *stalking*, non si può quindi procedere in assenza della querela della parte offesa. La circostanza della revocabilità della querela è un fatto del tutto irrilevante ai fini della distinzione tra querela e denuncia.

Francesco Paolo SISTO, *relatore per la I Commissione*, fa presente che il reato di *stalking* rimane procedibile a querela. Se la querela riguarderà una condotta di *stalking* posta in essere mediante minacce reiterate fatte nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma, non potrà essere revocata. Anche in questo caso l'autorità giudiziaria potrà procedere solo nel caso in cui sia stata presentata una querela, non essendo sufficiente la mera notizia di reato.

Alessia MORANI (PD) chiede chiarimenti sulla portata normativa dell'emendamento 1.500 dei relatori ed in particolare sul fatto che viene fatto riferimento a delle ipotesi in cui la minaccia è procedibile d'ufficio.

David ERMINI (PD) ritiene dunque che sia più opportuno fare riferimento, nell'emendamento in questione, ai modi indicati all'articolo 339 del codice penale, i quali sono richiamati, insieme alle minacce gravi, dal secondo comma dell'articolo 612, considerato che in dottrina da tempo si dibatte sull'opportunità che la minaccia grave diventi procedibile a querela.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, ritiene preferibile mantenere l'attuale formulazione dell'emendamento, considerando riduttivo il mero richiamo all'articolo 339 del codice penale.

Giuseppe LAURICELLA (PD) propone, per una maggiore chiarezza del testo, di riformulare l'emendamento 1.500 dei relatori sostituendo le parole « minacce reiterate fatte nei modi » con le seguenti: « minacce reiterate nei modi ».

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, concorda con il collega Lauricella e riformula di conseguenza, d'intesa con il presidente relatore della I Commissione, l'emendamento 1.500 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che la soluzione proposta con l'emendamento 1.500 dei relatori sia molto equilibrata. Con l'emendamento 1.500 dei relatori si pone giustamente come punto di riferimento la gravità del reato e l'aggancio al concetto di minaccia reiterata di cui all'articolo 612, secondo comma, del codice penale non resta indeterminato, essendo il contenuto della condotta di *stalking* molto articolato.

Gaetano PIEPOLI (SCpI) esprime forti perplessità sulla linea di politica del diritto che agganciare tutto l'*iter* del procedimento alla querela.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ritiene che il dibattito sia stato molto utile ed esprime una valutazione favorevole sull'emendamento 1.500 (*nuova formulazione*) dei relatori. A suo avviso, si tratta infatti di una modifica chiarificatrice, che coglie anche le motivazioni di fondo delle proposte del Governo, precisandole meglio sotto alcuni punti di vista. Si recepisce inoltre in modo migliore lo spirito della Convenzione di Istanbul, tenuto conto delle differenti normative vigenti sulla materia nei diversi Paesi aderenti.



L'emendamento tiene altresì conto della preoccupazione del Governo di intervenire rispetto allo *stalking* con un grado di incisività più marcato, in un'ottica di garanzia per evitare escalation.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Chiarelli 1.47 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Marzano 1.18, Daniele Farina 1.33, Galgano 1.26 e Ferraresi 1.64.

Titti DI SALVO (SEL), intervenendo sull'emendamento 1.500 (*nuova formulazione*) dei relatori, esprime una valutazione contraria poiché la proposta emendativa non coglie quello che è, ad avviso del suo gruppo, l'approccio più corretto da seguire su questa materia.

Non ritiene infatti che l'irrevocabilità vada graduata in base alla gravità e su questo vi è un punto di vista completamente differente. Ritiene opportuno ragionare sull'efficacia e rendere irrevocabile la querela non rende più efficace il sostegno alle persone coinvolte né serve per consentire un aumento del numero delle querelle.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.500 (*nuova formulazione*) dei relatori (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Carfagna 1.40 è stato ritirato.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti terrosi 1.61 e Roberta Agostini 1.63.

Donatella FERRANTI, *presidente*, essendo previsti altri punti all'ordine del giorno, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già prevista alle ore 15 di oggi.

**La seduta termina alle 10.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 26 settembre 2013. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Intervengono il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra, e il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.**

**C. 1540 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, nell'esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, fa presente di avere presentato due emendamenti che operano una sintesi, che tiene conto degli esiti delle audizioni e degli orientamenti emersi dal complesso degli emendamenti presentati, nel senso di estendere gli obblighi di comunicazione alla persona offesa. Si riferisce all'emendamento 2.32, che estende gli obblighi di comunicazione a tutte le misure cautelari coercitive ad eccezione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, circoscrivendoli ai soli reati violenti contro la persona, prevedendo che la notifica debba essere fatta a cura della polizia giudiziaria. Vi è poi l'emendamento 2.33, che propone una soluzione coerente con l'emendamento 2.32, sicché la motivazione è analoga a quella già espressa con riferimento al precedente emendamento. In particolare, evidenzia la positiva previsione dell'obbligo di comunicazione nel caso in cui vi sia stata la nomina del difensore ovvero, in caso negativo, qualora la persona offesa abbia eletto o dichiarato domicilio.

Dopo avere raccomandato l'approvazione dei predetti emendamenti, invita al

ritiro dell'emendamento Ferraresi 2.56; esprime parere favorevole sull'emendamento Morani 2.21; invita al ritiro dell'emendamento Locatelli 2.39.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Terrosi 2.30, ove riformulato come aggiuntivo di una nuova lettera nel comma 1 dell'articolo 3, considerato che esso è sostitutivo della lettera a), che non appare opportuno sostituire.

Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.82; invita al ritiro dell'emendamento Morani 2.25; esprime parere favorevole sull'emendamento Morani 2.20; invita al ritiro dell'emendamento Terrosi 2.29.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Carfagna 2.6 ove riformulato nel senso di sostituire le parole « che provvede » con le seguenti: « ai fini della valutazione ».

Invita al ritiro degli emendamenti Daniele Farina 2.71, Ferraresi 2.57, Terrosi 2.28, Marzano 2.40, Carfagna 2.5, Chiarelli 2.7, Giuliani 2.81, Carfagna 2.3, Ferraresi 2.58 e 2.59, Carfagna 2.4, Giuliani 2.80, Ferraresi 2.60, Giuliani 2.79, Morani 2.22, Terrosi 2.31, Daniele Farina 2.72, Ferraresi 2.61, Locatelli 2.41, Schirò Planeta 2.75, Marzano 2.42, Daniele Farina 2.73, Ferraresi 2.62, Morani 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.24, Chiarelli 2.8 e Mattiello 2.26.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Marzano 2.44, ove riformulato come segue: « *Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 384-bis », primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modifiche e integrazioni.* »

Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.35 e invita al ritiro dell'emendamento Locatelli 2.43.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Mucci 2.70, ove riformulato nel senso di sostituire la parola « morale » con la seguente: « psichica ».

Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.200; invita al ritiro degli emendamenti Locatelli 2.45, Marzano 2.46, Locatelli 2.47, Ferraresi 2.63 e 2.64.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Centemero 2.16.

Invita al ritiro degli emendamenti Marzano 2.48, Daniele Farina 2.74, Ferraresi 2.65, Chiarelli 2.9, Centemero 2.15 e Locatelli 2.49.

Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.34; invita al ritiro degli emendamenti Ferraresi 2.66 e Carfagna 2.2; esprime parere favorevole sull'emendamento Centemero 2.18; invita al ritiro degli emendamenti Centemero 2.17 e 2.19, Marzano 2.50, Carfagna 2.1; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.83; invita al ritiro degli emendamenti Locatelli 2.51, Chiarelli 2.10, Ferraresi 2.67 e 2.68; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.36; invita al ritiro degli emendamenti Balduzzi 2.77, Binetti 2.76, Locatelli 2.53, Marzano 2.54 e Locatelli 2.55.

Esprime parere contrario sull'emendamento Cenni 2.27 in quanto, pur essendo condivisibile nella sostanza, appare privo di copertura finanziaria, e sull'emendamento Ferraresi 2.69.

Ritira il proprio emendamento 2.37, invita al ritiro dell'emendamento Molteni 2.38 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Carfagna 2.78.

Invita, infine, al ritiro dell'articolo aggiuntivo Mattiello 2.04, riservandosi una più approfondita riflessione su tale proposta emendativa in vista dell'esame in Assemblea.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA esprime pareri conformi a quelli del relatore per la II Commissione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Ferraresi 2.56, approvano l'emendamento Marani 2.21 (*vedi allegato 1*) e respingono l'emendamento Locatelli 2.39.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del-

l'emendamento Terrosi 2.30, di cui è co-firmataria.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, avverte che, a seguito della riformulazione dell'emendamento Terrosi 2.30, quest'ultimo sarà posto in votazione dopo gli emendamenti riferiti alla lettera a) del comma 1.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.82 del relatore per la II Commissione (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, avverte che l'emendamento Morani 2.25 risulta precluso a seguito dell'approvazione del-

l'emendamento 2.82 del relatore per la II Commissione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Morani 2.20 e Terrosi 2.30 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, essendo imminente la ripresa delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che, come convenuto nell'ambito degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, sarà convocata per martedì 1° ottobre 2013, alle ore 16.

**La seduta termina alle 16.**



## ALLEGATO 1

**DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

*Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) al comma quarto, dopo il periodo che di conclude con le parole: “sei mesi” sono aggiunti i seguenti periodi: “La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma” ».

**1. 500.** *(nuova formulazione)* I Relatori.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-*bis*. All’articolo 11 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole « di atti persecutori di cui all’articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall’articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* del codice penale, introdotto dall’articolo 7, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-*quater*. 1, 600-*quinquies*, 601 e 602 del codice penale ».

\* **1. 61.** Terrosi, Covello, Bruno Bossio.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-*bis*. All’articolo 11 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole « di atti persecutori di cui all’articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall’articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* del codice penale, introdotto dall’articolo 7, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-*quater*. 1, 600-*quinquies*, 601 e 602 del codice penale ».

\* **1. 63.** Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini, Covello, Bruno Bossio.

ART. 2.

*Al comma 1 premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

« 0a) all’articolo 266, comma 1, dopo la lettera *f-bis*) aggiungere la seguente lettera:

“*f-ter*) delitti previsti dall’articolo 612- *bis*.” ».

**2. 21.** Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è inserita la seguente: « 582, » con le seguenti: sono inserite le seguenti: « 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate, ».*

*Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: « di parte » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, comma 2, ovvero contro il convivente ».

**2. 82.** Il Relatore per la II Commissione.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e con le modalità previste all'articolo 275-bis codice di procedura penale.*

**2. 20.** Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

*Al comma 1 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 101, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato della facoltà di nominare un difensore ai sensi dell'articolo 101 e nelle forme previste dall'articolo 96, comma 2. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115; ».

**2. 30.** *(nuova formulazione)* Terrosi, Covello, Bruno Bossio.

## ALLEGATO 2

**DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo.**

**NUOVO EMENDAMENTO DEI RELATORI**

ART. 1.

*Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« *b)* al comma quarto, dopo il periodo che di conclude con le parole: “sei mesi”

sono aggiunti i seguenti periodi: “La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate fatte nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma” ».

**1. 500.** I Relatori.